Codice A1604A

D.D. 8 giugno 2017, n. 265

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di diciotto sorgenti denominate S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17 e S18 - ubicate nei Comuni di Pollone (BI) e di Biella, a servizio dell'"Acquedotto Acque Potabili di Cossila" per l'approvvigionamento di localita' Favaro e Cossila, frazioni del Comune di Biella.

L'"Acquedotto Acque Potabili di Cossila" – in qualità di ente gestore e proprietario delle sorgenti – d'intesa con i Comuni di Pollone (BI) e di Biella – nel cui territorio sono localizzate le stesse captazioni – con nota in data 14 marzo 2017, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle diciotto sorgenti utilizzate per l'approvvigionamento di località *Favaro* e *Cossila*, frazioni del Comune di Biella.

Nella fattispecie in oggetto l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese" non è competente ad attivare il procedimento di cui al Regolamento regionale 15/R del 2006 in quanto si tratta di opere di captazione a servizio di acquedotti consorziali rurali e privati.

Le captazioni in esame sono suddivise in base alla loro ubicazione nei seguenti gruppi:

- sorgenti *S1*, *S2* e *S3* ubicate nelle particelle catastali n. 35 e 48 del foglio di mappa n. 2, censito al N.C.T. del Comune di Pollone (BI);
- sorgenti *S14*, *S15* e *S16* ubicate nelle particelle catastali n. 10 (*S14*) e n. 157 (*S15* e *S16*) del foglio di mappa n. 4, censito al N.C.T. del medesimo Comune di Pollone (BI);
- sorgenti S17 e S18 ubicate nelle particelle catastali n. 5 (S17) e n. 4 (S18) del foglio di mappa n. 4, censito al N.C.T. del medesimo Comune di Pollone (BI);
- sorgenti S8 e S9 ubicate nella particella catastale n. 130 del foglio di mappa n. 3, censito al N.C.T. del medesimo Comune di Pollone (BI);
- sorgenti *S10*, *S11*, *S12* e *S13* ubicate nella particella catastale n. 96 foglio di mappa n. 3, censito al N.C.T. del medesimo Comune di Pollone (BI);
- sorgente S4 ubicata nella particella catastale n. 188 del foglio di mappa n. 18, censito al N.C.T. del Comune di Biella;
- sorgente S5 ubicata nella particella catastale n. 117 del foglio di mappa n. 18, censito al N.C.T. del medesimo Comune di Biella;
- sorgente S7 ubicata nella particella catastale n. 94 del foglio di mappa n. 18, censito al N.C.T. del medesimo Comune di Biella;
- sorgente S6 ubicata nella particella catastale n. 14 del foglio di mappa n. 18, censito al N.C.T. del medesimo Comune di Biella.

L'Acquedotto Acque Potabili di Cossila serve circa novecento utenze presso le località di Favaro e Cossila, in Comune di Biella; l'approvvigionamento idrico deriva da diciotto sorgenti localizzate nei settori montani dei Comuni di Pollone e Biella, quattordici nel settore settentrionale del Comune di Pollone in prossimità della strada denominata Tracciolino e quattro nella zona centro-settentrionale del Comune di Biella, in prossimità di località Favaro. La rete acquedottistica si può pertanto dividere in due rami: uno che raccoglie le acque provenienti dall'area comunale di Pollone, ad Ovest, ed uno proveniente dalla zona del Favaro di Biella, ad Est. I due rami convogliano in una grossa vasca di raccolta ubicata immediatamente a monte del centro abitato di Favaro, in prossimità dell'incrocio tra la strada vecchia e quella nuova, che conducono al Santuario di Oropa. L'acqua in uscita dalla vasca viene clorata per poi essere distribuita alle varie utenze poste più a valle.

La sorgente *S4* non è attualmente collegata alla rete acquedottistica in quanto non è dotata di una tubazione di allaccio. Il gestore intende tuttavia ridefinire anche l'area di salvaguardia di questa captazione in quanto intende valutare la possibilità di collegarla alla rete.

La maggior parte dei territori occupati dai bacini alimentanti le sorgenti in esame è ricoperta da superficie boscata alternata da piccole radure prative.

Non avendo a disposizione dati per definire la curva di efflusso sorgivo poiché le fonti analizzate sono sprovviste di misuratori in continuo della portata, non è stato possibile determinare i tempi di dimezzamento o le velocità di flusso e pertanto non si è potuto valutare la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi captati. In assenza di tali parametri si è proceduto al dimensionamento delle aree di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (classe A). Le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno le seguenti caratteristiche dimensionali:

Sorgenti S1, S2 e S3 – Comune di Pollone:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire da ciascuna opera di presa; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'inviluppo delle zone di tutela assoluta generate dalle tre sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e tre le sorgenti, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 223 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta risultante;
- zona di rispetto allargata, unica per tutte e tre le sorgenti, di forma poligonale e un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle tre captazioni.

Sorgenti S14, S15, S16, S17 e S18 – Comune di Pollone:

- zona di tutela assoluta sorgente S14, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa; la zona di tutela assoluta risultante, di forma rettangolare, misura 62 x 43 metri;
- zona di tutela assoluta sorgenti S15 e S16, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire da ciascuna opera di presa; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'inviluppo delle zone di tutela assoluta generate dalle due sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse e misura 76 x 47 metri;
- zona di tutela assoluta sorgenti S17 e S18, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire da ciascuna opera di presa; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'inviluppo delle zone di tutela assoluta generate dalle due sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse e misura 97 x 77 metri;
- zona di rispetto ristretta sorgenti S14, S15 e S16, unica per tutte e tre le sorgenti, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta risultante delle sorgenti S15 e S16;
- zona di rispetto ristretta sorgenti S17 e S18, unica per tutte e due le sorgenti, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta risultante delle sorgenti S17 e S18 fino ad intersecare la zona di rispetto ristretta delle sorgenti S14, S15 e S16:
- zona di rispetto allargata sorgenti S14, S15, S16, S17 e S18, unica per tutte e cinque le sorgenti, di forma poligonale ed un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta delle sorgenti S14, S15 e S16, dimensionata in relazione al particolare

assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni.

Sorgenti S8, S9, S10, S11, S12 e S13 – Comune di Pollone:

- zona di tutela assoluta sorgenti S8 e S9, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire da ciascuna opera di presa; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'inviluppo delle zone di tutela assoluta generate dalle due sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse e misura 78 x 63 metri;
- zona di tutela assoluta sorgenti S10, S11, S12 e S13, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire da ciascuna opera di presa; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'inviluppo delle zone di tutela assoluta generate dalle quattro sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse e misura 70 x 59 metri;
- zona di rispetto ristretta sorgenti S8 e S9, unica per tutte e due le sorgenti, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 227 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta risultante delle due sorgenti;
- zona di rispetto ristretta sorgenti S10, S11, S12 e S13, unica per tutte e quattro le sorgenti, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 164 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta risultante delle quattro sorgenti;
- zona di rispetto allargata sorgenti S8, S9, S10, S11, S12 e S13, unica per tutte e sei le sorgenti, di forma poligonale ed un'estensione a monte, a partire dai limiti delle zone di rispetto ristrette delle sei sorgenti, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni.

Sorgente S4 – Comune di Biella:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa; tale zona misura 62 x 44 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta:
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale ed un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione.

Sorgente S5 – Comune di Biella:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa; tale zona misura 62 x 43 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale ed un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione.

<u>Sorgente S7 – Comune di Biella:</u>

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta;

 zona di rispetto allargata, di forma poligonale ed un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione.

Sorgente S6 – Comune di Biella:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa; tale zona misura 62 x 43 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale ed un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nei seguenti elaborati:

- Tavola 6A Area di salvaguardia Scala 1:2.000 Sorgenti S1-S2-S3, S14-S15-S16 e S17-S18:
- Tavola 6B Area di salvaguardia Scala 1:2.000 Sorgenti S8-S9 e S10-S11-S12-S13;
- Tavola 6C Area di salvaguardia Scala 1:2.000 Sorgente S4 e S5;
- Tavola 6D Area di salvaguardia Scala 1:2.000 Sorgente S7;
- Tavola 6E Area di salvaguardia Scala 1:2.000 Sorgente S6;

agli atti con la documentazione trasmessa.

Le proposte sopraindicate ricadono totalmente nel territorio dei Comuni di Pollone (BI) e di Biella che le hanno approvate, rispettivamente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 20 ottobre 2016 (Pollone) e con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 20 febbraio 2017 (Biella).

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, con nota in data 13 giugno 2016, ha espresso parere favorevole in merito alle proposte presentate, considerandole adeguate e conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e rilevando che le aree in esame, caratterizzate da elevata naturalità, non presentano problematiche particolari dal momento che le sorgenti con le relative opere di presa e le aree di salvaguardia sono localizzate in una zona nella quale non sono presenti centri di rischio significativi tali da determinare potenziali pericoli di inquinamento della risorsa idrica captata.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha rilevato che è necessario provvedere alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno di alcune delle aree di salvaguardia così come ridefinite – in particolare le sorgenti *S5*, *S6*, *S7*, *S8*, *S9*, *S14*, *S15* e *S16* – al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo a quanto previsto in merito al pascolo e alla stabulazione del bestiame dall'articolo 6, punto 1 lettera m) e punto 2 lettera a) del Regolamento regionale 15/R/2006 – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

L'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – valutata la documentazione allegata all'istanza, con nota in data 4 luglio 2016, ha ritenuto accoglibili le proposte di definizione presentate.

Nella medesima nota, la stessa Azienda, ha sottolineato che, per quanto concerne le caratteristiche di qualità dell'acqua captata, i rapporti di prova agli atti del Servizio hanno rilevato costantemente nel tempo la conformità alla normativa vigente – d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii. – e pertanto l'acqua può essere destinata al consumo umano.

Le particelle catastali ricomprese all'interno delle aree di salvaguardia proposte ricadono in un ambito caratterizzato da prevalente copertura boscata alternata da piccole radure prative e pertanto gli stessi terreni non sono interessati dall'utilizzo di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari. Per tale motivo non è stato ritenuto necessario richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006; ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sottoforma di comunicazione, alla Provincia di Biella.

Nelle aree assimilate a "bosco" come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" é vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13, in data 30 marzo 2017.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite Strada provinciale Biella-Oropa, Strada provinciale del Tracciolino, oltre a strade consortili minori procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;

- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo a quanto previsto in merito al pascolo e alla stabulazione del bestiame dall'articolo 6, punto 1 lettera m) e punto 2 lettera a) del Regolamento regionale 15/R/2006 laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia.

Vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 13 giugno 2016 – prot. n. 49934;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – in data 4 luglio 2016 – prot. n. 0015037/16;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Pollone (BI) n. 86 del 20 ottobre 2016 con il quale sono state approvate le proposte di definizione presentate;

visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Biella n. 48 del 20 febbraio 2017 con il quale sono state approvate le proposte di definizione presentate;

vista la nota del Presidente dell' "Acquedotto Acque Potabili di Cossila", in data 14 marzo 2017, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica" e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente DETERMINA

- a) Le aree di salvaguardia delle diciotto sorgenti *S1*, *S2*, *S3*, *S4*, *S5*, *S6*, *S7*, *S8*, *S9*, *S10*, *S11*, *S12*, *S13*, *S14*, *S15*, *S16*, *S17* e *S18* ubicate nei Comuni di Pollone (BI) e di Biella, a servizio dell' "Acquedotto Acque Potabili di Cossila" per l'approvvigionamento di località Favaro e Cossila, frazioni del Comune di Biella, sono definite come risulta nei seguenti elaborati:
 - Tavola 6A Area di salvaguardia Scala 1:2.000 Sorgenti S1-S2-S3, S14-S15-S16 e S17-S18:
 - Tavola 6B Area di salvaguardia Scala 1:2.000 Sorgenti S8-S9 e S10-S11-S12-S13;
 - Tavola 6C Area di salvaguardia Scala 1:2.000 Sorgente S4 e S5;
 - Tavola 6D Area di salvaguardia Scala 1:2.000 Sorgente S7;
 - Tavola 6E Area di salvaguardia Scala 1:2.000 Sorgente S6; allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii., relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette ed allargate.
 - In particolare, è vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".
- c) Il gestore delle diciotto sorgenti potabili ubicate nei Comuni di Pollone (BI) e di Biella per l'approvvigionamento di località *Favaro* e *Cossila*, frazioni del Comune di Biella *Acquedotto Acque Potabili di Cossila* come definito all'articolo 2, comma 1, lettera 1) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
 - garantire che le zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso ai manufatti di captazione dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa.
- d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:
 - alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario delle captazioni – Acquedotto Acque Potabili di Cossila – per la tutela dei punti di presa;

- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Pollone e di Biella, affinché gli stessi provvedano a:
 - recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;
 - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite Strada provinciale Biella-Oropa, Strada provinciale del Tracciolino, oltre a strade consortili minori procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle medesime aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
 - verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo a quanto previsto in merito al pascolo e alla stabulazione del bestiame dall'articolo 6, punto 1 lettera m) e punto 2 lettera a) del Regolamento regionale 15/R/2006 laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della 1.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Dirigente del Settore *Arch. Paolo Mancin*